

Accise, addizionali ed enti locali: Cgt divise in attesa della Cassazione

Energia

Il fornitore deve restituire le somme prelevate in modo illegittimo da gennaio 2004

Sulla legittimazione passiva degli enti è in arrivo la decisione di legittimità

**Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzza**

L'articolo 14, comma 4, Dlgs n. 504/1995 (Testo unico accise) consente al fornitore - soggetto passivo dell'accisa e delle addizionali all'accisa - di riaprire i termini, avanzando una richiesta di rimborso di quanto corrisposto al consumatore finale in base a un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo (e, quindi, passato in giudicato), all'amministrazione finanziaria.

Sul tema, vi sono due fattispecie del tutto peculiari.

① Innanzitutto il rimborso ante 1° aprile 2010. Molto spesso, i fornitori sono stati condannati a restituire al consumatore finale le addizionali all'accisa sull'energia elettrica incompatibili con il diritto unionale anche nel periodo precedente al 1° aprile 2010, termine in cui lo Stato italiano doveva recepire la direttiva n. 2008/118/Ce.

Sul punto, la Corte di cassazione, con le pronunce coeve 12143/2022 e 12142/2022, ha affermato che l'addizionale è incompatibile con il diritto unionale a far data dal 1° gennaio 2004. Ed infatti, non rileva che temporalmente le direttive 92/12/Cee e 2008/118/Ce si siano susseguite, in quanto le medesime, all'articolo 3, paragrafo 2 per la prima e all'articolo 1, paragrafo 2 per la seconda, hanno un analogo contenuto normativo, con la conseguenza che vi è una continuità tra le disposizioni.

C'è, dunque, una sostanziale identità tra le norme, che consente di far risalire l'incompatibilità dell'addizionale al 1° gennaio 2004.

Pur in presenza di tale pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agenzia delle Dogane persevera nel rigettare le richieste di rimborso ex articolo 14, comma 4, Tua, limitando il rimborso al solo periodo successivo al 1° aprile 2010.

La giurisprudenza di merito, tuttavia, condivide la tesi della Cassazione, annullando i dinieghi parziali di rimborso opposti: in tal senso si segnalano le recenti pronunce della Cgt del Veneto 382/1/2024, Cgt della Lombardia 3660/5/2023, Cgt di Cuneo 136/2/2024, Cgt di Bergamo 249/1/2023 e Cgt di Pavia 241/1/2023.

Solo isolate sentenze hanno affermato il contrario, che, peraltro, sono state poi riformate dal giudice di appello.

② Altra questione è quella della legittimazione passiva al rimborso di Province e Città metropolitane - in generale degli enti locali - delle forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore a 200 kW.

L'articolo 6 del Dl 511/1988 disponeva che le addizionali relative a queste forniture dovessero essere corrisposte dal soggetto passivo fornitore alle Province

e Città metropolitane. Oggi, però, tali enti locali negano il rimborso delle addizionali in questione, sulla scorta della presunta natura erariale dell'imposta, evidenziando così il difetto di legittimazione passiva degli stessi.

Sul punto è nato un contrasto giurisprudenziale rilevante, tanto che la Cgt di Piacenza, con le ordinanze 60/2023 e 61/2023, ha rimesso la questione alla Corte di cassazione affinché si possa risolvere il contrasto interpretativo, ai sensi dell'articolo 363-bis del Codice di procedura civile. Il giudizio verrà trattato il prossimo 3 luglio e il pubblico ministero, nella requisitoria, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Provincia, in quanto soggetto ricevente delle somme a suo tempo riscosse.

In ogni caso, hanno riconosciuto la legittimazione di Province e Città metropolitane le Cgt di primo grado Firenze, Como, Brindisi, Macerata e Venezia; di segno contrario, invece, le Cgt di Pavia, Bologna, Genova, Arezzo e Torino. Non resta che attendere, sul punto, la decisione dei giudici di legittimità.